

dossier

XIX Legislatura

Novembre 2022

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Atto del Governo n. 1



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 4



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 3

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articoli 1 e 10 (<i>Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali - Art. 10 Abrogazioni</i>).....	2
Articolo 2 (<i>Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo II Competenze.</i>).....	4
Articolo 3 (<i>Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti.</i>)	5
Articolo 4 (<i>Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo IV Autorizzazioni e iscrizioni.</i>).....	5
Articolo 5 (<i>Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo V Procedure semplificate.</i>)	6
Articolo 6 (<i>Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II Gestione degli imballaggi.</i>)	6
Articolo 7 (<i>Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo III Gestione di particolari categorie di rifiuti.</i>)	8
Articolo 8 (<i>Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Allegato D Elenco dei rifiuti</i>)....	8
Articolo 9 (<i>Disposizioni transitorie e finali</i>)	9
Articolo 11 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	9

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	1	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	
Riferimento normativo:	Articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e articoli 1 e 16 della legge 4 ottobre 2019, n. 117	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
Commissioni competenti:	Senato	Camera
	8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede <i>consultiva</i> e 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) e 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) in sede <i>osservazioni</i>	VIII Ambiente XIV Politiche dell'Unione Europea V Bilancio e Tesoro

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo - che dà attuazione alla delega contenuta all'articolo 16 della Legge di delegazione europea n. 117 del 2019 - reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116 del 2020, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

In sintesi, lo schema contiene una serie di modifiche alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Esso reca inoltre una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento (art. 11), secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articoli 1 e 10

(Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali - Art. 10 Abrogazioni)

L'articolo 1 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 inerente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.

In particolare, il comma 1 apporta alcune modifiche all'articolo 178-*bis*, inerente la responsabilità estesa del produttore. In particolare, si specifica il contenuto dei decreti da emanare al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e si introduce un esplicito richiamo alla disciplina della responsabilità estesa del Titolo II e Titolo III.

Il comma 2 novella l'articolo 178-*ter*, comma 9, al fine di allineare i termini di trasmissione della documentazione da parte dei sistemi di responsabilità estesa dei produttori (EPR) già esistenti.

Il comma 3 nel modificare l'articolo 182-*bis*, comma 1, lettera a), si limita a meglio chiarire il contenuto della norma.

Il comma 4 integra l'articolo 182-*ter*, prevedendo, in particolare, che alle utenze domestiche e non domestiche che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità per i rifiuti organici prodotti dalle medesime, ai fini del successivo utilizzo del compost prodotto, è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

Il comma 5 novella l'articolo 183, comma 1, apportando alcune modifiche alle definizioni di rifiuto urbano e aggiungendo quella di rifiuti accidentalmente pescati.

Il comma 6 modifica l'articolo 184, comma 3, integrando la classificazione di rifiuti speciali.

Il comma 7 nel modificare l'articolo 184-*ter*, sposta dal 31 dicembre al 31 gennaio il termine di comunicazione da parte dell'ISPRA della relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 8 modifica l'articolo 185, inserendo tra i rifiuti da articoli pirotecnici anche i rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo.

Il comma 9 modifica l'articolo 188, comma 5, secondo periodo, per fini di coordinamento con l'articolo 188-*bis*.

Il comma 10 apporta una serie di modifiche all'articolo 188-*bis*, in materia di sistema di tracciabilità dei rifiuti. In particolare:

- alla lettera a) con riferimento al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti si sopprime il riferimento alla legge istitutiva del Registro ([articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135](#)), specificando che il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero della transizione ecologica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Inoltre si inserisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei decreti che disciplinano la materia in esame, stabilendo che con tale decreto sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo da parte degli iscritti al Registro, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento;
- alle lettere b), c) e d) si introduce il comma 3-*bis* che elenca i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale e si apportano alcune modifiche in considerazione dell'introduzione del nuovo comma;
- alla lettera e) si corregge un refuso;
- alla lettera f) si introduce il comma 6-*bis* che dispone per gli iscritti al Registro elettronico nazionale il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con decreti sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell'entrata

del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica;

- alla lettera g) si introduce il riferimento all'entrata in vigore dei modelli previsti dal decreto di cui al medesimo articolo 188-*bis*.

Il comma 11 modifica l'articolo 190, al fine di correggere dei refusi e per chiarire i soggetti obbligati alla tenuta del registro.

Il comma 12 modifica l'articolo 191, comma 1, specificando che nell'ambito di applicazione delle ordinanze contingibili e urgenti non è comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici nell'ambito dell'affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Il comma 13 modifica l'articolo 193, al fine di introdurre il riferimento all'entrata in vigore dei modelli previsti dal decreto di cui all'articolo 188-*bis*. Inoltre, per alcuni rifiuti, la cui pericolosità è accertata, si dispone la loro etichettatura e imballaggio ai sensi della normativa di settore vigente.

Il comma 14 modifica l'articolo 193-*bis*, comma 2, primo periodo, in materia di trasporto intermodale al fine di correggere un refuso.

L'articolo 10 abroga il comma 3 e parte del comma 3-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che istituivano il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, successivamente disciplinato dall'articolo 118-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'articolo 1, comma 16 del decreto legislativo n. 116 del 2020.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito alla riduzione tariffaria per la gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 4, lettera a), che modifica l'articolo 182-*ter*, la RT rappresenta che la disposizione introdotta deriva dallo spostamento della medesima già contenuta all'articolo 208, comma 19-*bis* (comma introdotto dall'articolo 37, comma 1, della Legge n. 221/2015), e nella presente proposta soppresso con l'articolo 4, comma 1, lett. d). Si è ritenuto opportuno operare tale spostamento in quanto la disposizione è più in linea e coerente con quelle contenute nell'articolo 182-*ter* che trattano i rifiuti organici. La norma in esame semplifica e razionalizza quanto già previsto dall'articolo 208, comma 19-*bis*, del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 e, pertanto, non si ascrivono effetti, considerando che permane l'obbligo di copertura del costo del servizio di smaltimento rifiuti con il gettito della tariffa rifiuti. Pertanto, i comuni dovranno comunque garantire la copertura integrale del costo del servizio anche mediante l'eventuale incremento delle tariffe non agevolate.

Con riferimento al comma 10, che modifica l'articolo 188-*bis*, la RT rappresenta che la disposizione è necessaria per aggiornare i riferimenti normativi. In particolare, l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, si riferisce al previgente sistema SISTRI. Inoltre, il comma 3, dell'articolo 6 della citata legge recita “3. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-*bis*, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le*

imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”. Tale ultima disposizione istituisce il nuovo sistema di tracciabilità nel quale emerge come gli oneri siano posti a carico dei soggetti obbligati chiaramente individuati, così come l’obbligo già dovuto al tempo. Pertanto, per la RT la proposta non aggiunge alcuna novità operativa e di spesa per le imprese che non fosse già stata valutata nella fase di adozione della norma citata (comma 3, dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12).

La RT, in merito all'articolo 1, conclude specificando che si tratta di norme di natura ordinamentale che, per loro natura, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 10, la RT afferma che la norma contiene talune abrogazioni al fine di meglio coordinare il sistema positivo in tema di tracciabilità dei rifiuti. Per la RT si tratta di norma di natura ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in merito al comma 4 dell'articolo 1 e alla previsione di riduzioni tariffarie per la gestione dei rifiuti urbani per le utenze che effettuano l’autocompostaggio o il compostaggio di comunità per i rifiuti organici prodotti, preso atto di quanto chiarito dalla RT di permanenza dell’obbligo di copertura del costo del servizio di smaltimento rifiuti con il gettito della tariffa rifiuti e che i comuni dovranno comunque garantire la copertura integrale del costo del servizio anche mediante l’eventuale incremento delle tariffe non agevolate, non si formulano osservazioni.

Con riferimento al comma 10 dell'articolo 1 in materia di sistema di tracciabilità dei rifiuti, considerato che la normativa introdotta ripropone quanto già stabilito a legislazione vigente dall'articolo 6, comma 3 del decreto-legge n. 135 del 2018, abrogato dall'articolo 10 del presente provvedimento, e che gli oneri di funzionamento del Registro sono posti a carico degli iscritti, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 2

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo II Competenze.)

La norma apporta modifiche agli articoli 195 e 197 del Codice dell'ambiente al fine di correggere alcuni refusi e coordinare il testo normativo.

La RT afferma che la natura meramente correttiva e di coordinamento dell’intervento normativo fa sì che dalla modifica non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti.)

La norma nel modificare l'articolo 205, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 specifica che i rifiuti raccolti in modo differenziato oltre a non poter essere miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero, non possono essere inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale..

La RT afferma che l'articolo è unicamente volto a compiutamente recepire il dettato della direttiva euro-unitaria 2018/851 (più in particolare, l'articolo 10, paragrafo 4) e che la natura meramente ordinamentale dell'intervento, necessitato alla luce del carattere cogente della normativa unionale, fa sì che dalla modifica non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo IV Autorizzazioni e iscrizioni.)

La norma modifica l'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di coordinarlo con l'articolo 185 e stabilire che le comunicazioni relative alle autorizzazioni uniche per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti siano trasmesse al sistema informativo RECER (registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse) anziché al catasto telematico. Inoltre, si abroga l'applicazione di una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino. Tale riduzione tariffaria è riproposta all'articolo 1, comma 4, del presente provvedimento.

La RT afferma che la norma ha natura correttiva e di coordinamento che, *in parte qua*, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la prevista trasmissione al sistema RECER non solo non dà luogo a oneri finanziari aggiuntivi ma è altresì tale da semplificare il vigente assetto, ovviando ad antieconomiche duplicazioni di adempimenti a carico delle autorità competenti.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa l'assenza di oneri derivanti dalla previsione delle comunicazioni relative alle autorizzazioni uniche al sistema informativo RECER anziché al catasto telematico. In particolare, andrebbe dimostrato che, per effetto della presente norma, il sistema informativo RECER non richieda aggiornamenti o adeguamenti onerosi e non determini un aggravio di compiti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Articolo 5

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo V Procedure semplificate.)

Il comma 1 modifica l'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di adeguarlo alla normativa vigente e stabilire che le comunicazioni relative alle autorizzazioni uniche per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti siano trasmesse al sistema informativo RECER (registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse) anziché al catasto telematico.

Il comma 2 novella l'articolo 214-ter del Codice dell'ambiente disciplinando l'iter procedimentale per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata, facendo salvo quanto previsto in materia di rifiuti elettrici ed elettronici.

Il comma 3 corregge un refuso all'articolo 216 del Codice dell'ambiente.

La RT afferma che l'articolo è teso a correggere meri refusi e a rendere meglio intellegibile l'iter procedimentale semplificato di cui all'articolo 214-ter. Il disposto ha, pertanto, natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato al precedente articolo 4.

Articolo 6

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II Gestione degli imballaggi.)

La norma apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 nella parte relativa alla gestione degli imballaggi.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 218, recante le definizioni inerenti la gestione degli imballaggi, al fine di adeguarlo alla nuova definizione di rifiuti urbani e alla previsione del regime di responsabilità estesa del produttore.

Il comma 2 modifica l'articolo 219, comma 5, secondo periodo, al fine di meglio chiarire le finalità per cui i produttori sono obbligati ad indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati

Il comma 3 modifica l'articolo 219-bis, inerente il sistema di riutilizzo degli imballaggi, al fine di adeguarlo alla previsione della direttiva UE 2018/852 relativa a tale sistema.

Il comma 4 modifica l'articolo 220, comma 2, inerente gli obiettivi di recupero e di riciclaggio, al fine di meglio specificare il trattamento equivalente presso i Paesi extra UE così come previsto dalla direttiva 94/62/CE.

Il comma 5 modifica l'articolo 221, inerente gli obblighi dei produttori e degli utilizzatori, per meglio chiarirli in linea con il principio di responsabilità estesa dei produttori (EPR).

Il comma 6 modifica l'articolo 221-*bis*, relativo ai sistemi autonomi di recupero e riciclaggio al fine di inserire nella documentazione a corredo dell'istanza, uno studio di fattibilità tecnica ed economica. Inoltre, è introdotto l'obbligo in capo ai sistemi autonomi di comunicare annualmente al Ministero della transizione ecologica e al CONAI una serie di documenti al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo e la predisposizione annuale del programma generale di prevenzione e gestione. Infine, viene modificato dal 31 dicembre 2024 al 5 gennaio 2023 il termine entro il quale i sistemi autonomi si adeguano alle disposizioni inerenti la gestione degli imballaggi.

Il comma 7 modifica l'articolo 222, comma 4, in materia di raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione, al fine di inserire la definizione di rifiuto urbano contenuta all'articolo 183, del medesimo decreto legislativo, più ampia rispetto a quella di cui alla direttiva 2018/851/UE all'articolo 1, paragrafo 1, numero 3, lettera a), punto 2-*ter*.

Il comma 8 modifica l'articolo 223, in materia di consorzi, al fine di eliminare alcune disposizioni non più attuali relative alla procedura per l'adeguamento degli statuti da parte dei consorzi già riconosciuti e stabilendo che i consorzi siano tenuti a presentare annualmente al Ministero della transizione ecologica e al CONAI, la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6 e che il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo siano inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione.

Il comma 9 modifica l'articolo 224, inerente il consorzio nazionale imballaggi (CONAI). In particolare:

- si sopprime il termine obsoleto del 30 giugno 2008 entro il quale il CONAI doveva adeguare il proprio statuto;
- si adeguano alcuni punti del comma 3 alle disposizioni vigenti;
- vengono meglio chiariti i mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle funzioni del CONAI.

Il comma 10 modifica l'articolo 225, concernente il programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio elaborato dal CONAI che viene integrato dei seguenti ulteriori obiettivi:

- la progettazione, la fabbricazione e l'uso di imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita, scomponibili, riutilizzabili, nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;
- la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e imballaggi, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione;

La RT afferma che l'articolo è volto a migliorare la coerenza del dettato positivo e a meglio allineare la normativa al dettato unionale e che pertanto si tratta di un intervento di natura ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la norma amplia le attività in capo ai sistemi autonomi di recupero, ai consorzi e al CONAI che si concretizzano in una serie di documentazioni e atti da sottoporre alla valutazione e al controllo del Ministero della transizione ecologica e che si anticipa dal 31 dicembre 2024 al 5 gennaio 2023 il termine entro il quale i sistemi autonomi si adeguano alle disposizioni inerenti la gestione degli

imballaggi, andrebbe assicurato che nessun onere aggiuntivo si determini nei confronti delle amministrazioni pubbliche coinvolte nelle attività di controllo e valutazione e che le stesse possano adempiere tali incombenze nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 7

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo III Gestione di particolari categorie di rifiuti.)

Il comma 1 modifica l'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo da cinque a tre anni il termine di conservazione della documentazione relativa alla valutazione tecnica.

Il comma 2 novella l'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per coordinarlo con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 che ha recepito la direttiva (UE) 2019/883.

Il comma 3 apporta alcune modifiche all'articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di criteri direttivi dei sistemi di gestione. In particolare, si introducono due date di scadenza per la presentazione del piano specifico di prevenzione e gestione:

- il 30 settembre per il programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e per il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo;
- il 31 maggio per il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare precedente.

Inoltre, si fa rientrare anche l'ISPRA, oltre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra i destinatari cui devono essere presentati i programmi e i piani in esame.

La RT, oltre a descrivere brevemente la norma, afferma che la stessa ha natura meramente correttiva e integrativa e non comporta pertanto nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, considerato che la documentazione da presentare annualmente, ai sensi del novellato articolo 237, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare risulta più gravosa rispetto a quella prevista a legislazione vigente e che tra i destinatari di tale documentazione viene fatta rientrare anche l'ISPRA, andrebbe assicurato che le attività connesse ai predetti atti possano essere svolte dalle predette istituzioni con le risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 8

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Allegato D Elenco dei rifiuti)

La norma modifica l'allegato D della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di adeguare il contenuto alla decisione 2014/955/UE e inserendo la classificazione dei rifiuti.

La RT afferma che l'articolo modifica l'allegato D nelle premesse onde consentire agli operatori la corretta classificazione dei rifiuti e che la natura ordinamentale del

disposto fa sì che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9 ***(Disposizioni transitorie e finali)***

Il comma 1 integra l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introducendo il comma 5.2 che stabilisce al 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore degli obblighi di etichettatura degli imballaggi per gli operatori.

Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 265 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente le procedure di autorizzazione in area portuale per la gestione dei rifiuti. Nello specifico risulta ammissibile l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, sino al termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

La RT afferma che la norma di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di escludere possibili effetti finanziari di carattere indiretto, connessi ad eventuali procedure di infrazione, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità delle norme in esame rispetto alla disciplina comunitaria in materia di etichettatura degli imballaggi e gestione dei rifiuti.

Articolo 11 ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

La norma prevede che dall'attuazione del presente decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che dall'attuazione del presente correttivo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, in premessa, afferma che gli impatti finanziari derivanti dalla disciplina relativa alla responsabilità estesa del produttore non sono mai riferiti alla finanza pubblica (né statale né locale) in quanto sono in capo ai produttori di prodotti, i quali in applicazione del principio unionale di responsabilità estesa devono farsi carico dei costi di gestione del fine vita dei loro prodotti immessi sul mercato.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni riportate negli articoli precedenti.